



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI N. 14/C N. 15/C (2001-2002)

Riunioni del

6 dicembre 2001
20 dicembre 2001

Sede Federale:
Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma







TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 14/C - RIUNIONE DEL 6 DICEMBRE 2001

1 - APPELLO DELL'A.S. TORRICELLA SICURA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2002 INFLITTA AL CALCIATORE DI TEODORO ALBERTO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 18 del 25.10.2001)

L'A.S. Torricella Sicura ha proposto reclamo a questa Commissione d'Appello Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo con la quale era stata confermata al calciatore Di Teodoro Roberto la sanzione della squalifica fino al 31.12.2002.

Al sostegno del reclamo la società appellante assumeva l'estraneità all'episodio del suddetto calciatore che erroneamente sarebbe stato ritenuto responsabile di aver colpito l'arbitro con "una ginocchiata alla schiena".

Orbene ritiene questa Commissione di dover dichiarare l'inammissibilità del reclamo, trattandosi di una censura in fatto della decisione della Commissione Disciplinare improponibile in questa sede ex art. 33 n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva il quale non prevede la possibilità di adire la C.A.F. per motivi di merito.

La tassa di reclamo va pertanto incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33, punto 1, C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'A.S. Torricella Sicura di Toricella Sicura (Teramo) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

2 - APPELLO DELLA POL. INESSA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA INESSA/ATLETICO TROINA DEL 14.10.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia- Com. Uff. n. 23 del 31.10.2001)

In data 16.10.2001 la U.S. Atletico Troina proponeva reclamo per irregolare posizione del calciatore Muni Francesco schierato dalla Pol. Inessa nella gara Inessa/Atletico Troina del 14.10.2001, valida per il Campionato Regionale di 2ª Categoria Girone D.

Sosteneva la ricorrente che il calciatore era stato squalificato per n. 4 giornate - sanzione inflitta nel campionato 2000/2001 (Com. Uff. n. 4 del 18 luglio 2001) in relazione alla gara Atletico Valguarnera/Atletico Centuripe del 29.4.2001 (ultima gara di quel campionato), società quest'ultima con la quale all'epoca era tesserato il Muni Francesco - e che tale squalifica non era stata pienamente scontata in quanto il Muni avrebbe partecipato alla gara del 14.10.2001, dopo che nella corrente stagione, tesserato con la Pol. Inessa, non aveva preso parte solo alle prime tre gare, cioè quelle disputate il 23.9, il 30.9, il 7.10.2001.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 23 del 31 ottobre 2001, accoglieva il ricorso, infliggendo alla Pol. Inessa la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0 - 2 oltre alla ammenda di L. 300.000, al dirigente accompagnatore della medesima società Sig. Greco Carmelo la sanzione dell'inibizione fino al 2.12.2001 ex art. 8 C.G.S. e al calciatore Muni Francesco una ulteriore giornata di squalifica.

Avverso tale delibera ha proposto appello la società Inessa deducendo a motivi che:

- il calciatore Muni Francesco veniva tesserato nella stagione 2001/2002 con vincolo





pluriennale dalla società A.B. Auto Aderno' di Adrano come da comunicazione del Comitato Regionale Sicilia di inattività dell'Atletico Centuripe matricola n. 81147 pubblicata sul Com. Uff. del 12.9.2001, tesseramento formalizzato presso il Comitato Regionale Sicilia con raccomandata del 15.9.2001;

- che la società A.B. Auto Adernò di Adrano (regolarmente iscritta e partecipante al Campionato di Promozione Girone D non aveva schierato il calciatore nella gara del 16.9.2001;
- che il calciatore in epigrafe passava in forza alla Polisportiva Inessa mediante lista di - trasferimento in data 19.9.2001;
- che il Muni non aveva partecipato alle tre gare iniziali del campionato di seconda categoria, girone di andata.

Chiedeva pertanto l'annullamento della delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia per la gara Inessa/Atletico Troina (risultato 0-2), ripristinando il risultato acquisito sul campo, e l'abrogazione delle sanzioni inflitte.

L'appello è fondato e va accolto.

Risulta dagli atti che la richiesta di tesseramento numero 198851 per la società A.B. Auto Adernò di Adrano è stata spedita, con raccomandata, il 15.9.2001; successivamente la lista di trasferimento numero 140400 dalla A.B. Auto Adernò di Adrano alla Polisportiva Inessa è stata spedita il 20.9.2001. Pertanto, il 16.9.2001 il Muni Francesco, ancora in forza alla A.B. Auto Adernò di Adrano, non ha partecipato né è stato schierato per la gara del 16.9.2001 fra la A.B. Auto Adernò Adrano e Canicatti; successivamente non ha partecipato alle tre gare iniziali del Campionato di 2° Categoria con la Polisportiva Inessa, alla quale era stato trasferito giusta raccomandata del 20.9.2001.

Risulta quindi che il Muni Francesco ha scontato tutte le quattro giornate di squalifica inflittele nella stagione precedente e riassunte nel Com. Uff. n. 4 del 18 luglio 2001, la prima relativa alla gara del 16 settembre 2001, allorquando era tesserato per la A.B. Auto Adernò di Adrano, le altre tre allorquando risultava trasferito e tesserato per la Polisportiva Inessa,

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dalla Pol. Inessa di Santa Maria di Licodia (Catania), annulla l'impugnata delibera ripristinando, altresì, il risultato conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina restituirsì la tassa versata.

3 - APPELLO DELL'A.S. CASALOTTI TANAS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA ALMAS ROMA/CASALOTTI TANAS DEL 30.9.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 27 dell'8.11.2001)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 20 dell'11 ottobre 2001, provvedendo sui reclami della Almas Roma S.r.l. e della A.S. Casalotti Tanas per la mancata effettuazione della gara di Campionato Regionale di Eccellenza Girone "A" Almas Roma/Casalotti Tanas del 30 settembre 2001, non riconosceva all'Almas Roma S.r.l. la causa di forza maggiore di cui all'art. 55 comma 1 N.O.I.F. e, accogliendo il reclamo della A.S. Casalotti Tanas, respingeva il reclamo presentato dalla Soc. Almas Roma, infliggendo alla stessa la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2, nonché la penalizzazione di un punto in classifica, e l'ammenda di L. 500.000 (€ 258,23).

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, con decisione pub-





blicata sul Com. Uff. n. 27 dell'8 novembre 2001, su ricorso della Soc. Almas Roma S.r.l., pur ritenendo, conformemente a quanto deciso dal Giudice Sportivo, che non ci fossero gli estremi per riconoscere il caso di forza maggiore ex art. 55 comma 1 N.O.I.F., in applicazione di quanto stabilito dall'art. 54 N.O.I.F., accoglieva il reclamo, annullando le decisioni del Giudice Sportivo ed ordinando la ripetizione della gara.

Avverso tale decisione proponeva appello la A.S. Casalotti Tanas, deducendo che la Soc. Almas Roma aveva comunque rinunciato a scendere in campo; non aveva chiesto all'arbitro il c.d. "tempo di attesa" di minuti 45; aveva firmato, tramite persona qualificata quale capitano della squadra, una dichiarazione di rinuncia o indisponibilità a scendere in campo.

Controdeduceva l'Almas Roma S.r.l. sostenendo l'inammissibilità del reclamo dell'A.S. Casalotti Tanas ex art. 33 prima parte C.G.S. e comunque il rigetto del reclamo con la conferma in pieno della delibera adottata dalla Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Lazio.

Preliminarmente, il reclamo deve essere dichiarato ammissibile, essendo stato effettuato, ex art. 33 comma 1, lettera b) per violazione o falsa applicazione delle norme contenute nelle N.O.I.F. (nella specie l'art. 54).

Nel merito il reclamo è infondato e va rigettato.

L'art. 54 N.O.I.F. prescrive che le squadre devono presentarsi in campo all'orario fissato per l'inizio della gara e che, in caso di ritardo, l'arbitro deve attendere un tempo pari alla durata di un tempo di gioco. Orbene, nella circostanza il direttore di gara ha abbandonato l'impianto di gioco, come da lui stesso dichiarato nel referto, alle ore 11.25. La gara era fissata per le ore 11.00 e quindi l'arbitro avrebbe dovuto attendere fino alle ore 11.45 che l'Almas, non pronta alle ore 11.00, si presentasse o meno in campo: cosa questa che l'arbitro non ha fatto. Né le Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. prevedono che una squadra o una società possano preventivamente rinunciare alla gara dichiarandolo all'arbitro, il quale, a sua volta, non può sottrarsi all'obbligo di constatare la rinuncia alla disputa della gara solo al termine del tempo concesso alla squadra per presentarsi in campo.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla A.S. Casalotti Tanas di Roma e dispone l'incameramento della relativa tassa.

4 - APPELLO DELLA POL. PRO PIETRINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRO PIETRINA/SAN SEBASTIANO DEL 15.9.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 23 del 2.11.2001)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 23 del 2 novembre 2001, in accoglimento del reclamo proposto dalla società San Sebastiano, infliggeva alla Pol. Pro Pietrina la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 e l'inibizione temporanea fino al 20.11.2001 al Sig. Viola Giuseppe, quale dirigente accompagnatore, per la posizione irregolare dell'assistente arbitrale Sig. Falzone Rosario per non avere questi titolo a rivestire tale ruolo nella partita Pol. Pro Pietrina/San Sebastiano del 15.09.2001 del Campionato di Prima Categoria - Girone E .

Osservava la Commissione che il Sig. Falzone, sebbene in elenco tra i consiglieri della Pol. Pro Pietrina, non risultava aver sottoscritto la domanda di iscrizione al Campionato 2001/2002, né tale firma risultava nell'originale a suo tempo inviata in Comitato; il Falzone risultava inoltre svincolato quale calciatore in data 15.7.2000.





La Pol. Pro Pietrina proponeva appello alla C.A.F avverso tale pronuncia deducendone l'erroneità ed illegittimità per violazione dell'art. 63 delle N.O.I.F..

Il gravame è infondato e va pertanto disatteso.

L'art. 63, 2° comma, delle N.O.I.F prevede che "Quando non sia prevista la designazione di guardalinee ufficiali, le società sono tenute a porre a disposizione dell'arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica ...".

Nel caso di specie è pacifico che il Sig. Falzone non ha sottoscritto la domanda di iscrizione al Campionato e secondo l'art. 21 delle N.O.I.F "Sono qualificati dirigenti delle società gli amministratori e tutti i soci che abbiano comunque responsabilità e rapporti nell'ambito dell'attività sportiva organizzata dalla F.I.G.C". Il mancato adempimento rilevato impedisce l'assunzione di responsabilità in capo al Falzone e tra queste lo svolgimento del ruolo di assistente arbitrale.

Nessun valore probatorio peraltro può attribuirsi, come correttamente ha stabilito la Commissione di primo grado, ad altri atti sociali che interessano il Falzone, mancanti peraltro di data certa, né può valere quant'altro in passato assunto e sottoscritto dallo stesso, considerato che l'affiliazione è soggetta al rinnovo annuale, all'atto dell'iscrizione al Campionato, come disposto dalle N.O.I.F e così tutti gli adempimenti ad essa connessi con relativa assunzione di responsabilità.

Va per l'effetto confermata la decisione della Commissione di prima istanza.

Al rigetto dell'appello consegue l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla Pol. Pro Pietrina di Pietraperzia (Enna) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

5 - APPELLO DELL' A.S. TERRACINA 1925 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 4 DAL 14.9.2001, INFLITTA AL CALCIATORE TROTTA ANDREA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I., AI SENSI DELL'ART. 10 DEL REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ ANTIDOPING (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 63 del 26.10.2001).

Con provvedimento n. 73/01, in data 26 settembre 2001, l'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - per la violazione della norma prevista dall'allegato sanzionatorio I), comma 1), lettera b), punto III) - il calciatore Andrea Trotta, di anni 28, tesserato per l'A.S. Terracina, in quanto risultato positivo per la presenza di un rapporto alterato Testosterone/Epitestosterone (superiore a 6), a seguito del controllo antidoping effettuato a sorpresa dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. al termine della gara Puteolana/Terracina, svoltasi a Pozzuoli in data 5 marzo 2000.

Nel corso dell'indagine venivano effettuate le prescritte analisi ed in particolare le controanalisi (anche se queste con molto ritardo - l'8 agosto 2001 ad oltre 1 anno dall'esito di positività del primo controllo).

Interrogato dalla predetta Procura, l'atleta non contestava la positività riscontrata a suo carico, che veniva però dal medesimo attribuita all'utilizzo, nel periodo gennaio/aprile 2000, del farmaco Sustanon fiale, contenente il principio attivo testosterone, prescrittogli da un medico della ASL di Latina in relazione a manifestazioni di alopecia nonché di astenia psicofisica.

174/14





Sottoposto il calciatore a test e ad accertamenti tecnici e trasmessa la documentazione alla Commissione scientifica antidoping del C.O.N.I., quest'ultima stabiliva che il riscontrato rapporto T/E in sede di primo controllo antidoping non poteva costituire un valore riconducibile ad alcuna patologia sofferta dall'atleta, ma andava in effetti attribuito all'assunzione terapeutica di preparati a base di testosterone, denunciata dall'atleta.

Disposta la sospensione cautelare del calciatore - in data 14 settembre 2001 - da parte della Commissione Disciplinare (Com. Uff. n. 36 del 14 settembre 2001), con il menzionato provvedimento di deferimento l'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., ritenute assorbite le presunte violazioni procedurali alla luce dell'ammissione da parte dell'incolpato dell'assunzione della sostanza vietata (seppur a scopo terapeutico), riteneva ravvisabili gli estremi quanto meno della colpa grave, atteso che un agonista maturo avrebbe dovuto sincerarsi dell'effettiva composizione del farmaco prima di assumerlo.

Ad avviso della Procura, la quale insieme al Presidente della Società appellante ha partecipato anche all'udienza dinanzi a questa Commissione, pur ricorrendo i problemi di salute denunciati, il Trotta, alla stregua del suo status di atleta, era tenuto a consultare un medico sportivo per accertarsi di non assumere sostanze dopanti oppure, assunte queste per la conclamata finalità terapeutica, avrebbe dovuto astenersi dalla pratica agonistica.

In definitiva, non essendo emersi elementi di riscontro in ordine alla preordinazione del trattamento dopante all'alterazione della prestazione sportiva, in considerazione altresì del fatto che l'atleta, al quale potevano essere concesse le attenuanti per il corretto comportamento processuale e nella fase del controllo stesso, era incorso nel primo caso di positività della sua carriera, la Procura, nel deferire il calciatore Trotta ai competenti organi di giustizia sportiva, chiedeva la sospensione da qualsiasi gara per mesi sedici.

La Commissione Disciplinare, con la pronuncia gravata, disattese le eccezioni procedurali sollevate dall'incolpato, in particolare circa la data di effettuazione delle controanalisi (espletate in effetti con grave e deprecabile ritardo, ma la normativa allora vigente prescriveva che l'analisi di revisione venisse effettuata "possibilmente" entro i sette giorni successivi alla data di invio della comunicazione di positività), affermava l'incontestabilità dell'assunzione, operata colpevolmente dal Trotta, di sostanze in grado di alterare il rapporto T/E (superiore a 6), e quindi la sua responsabilità per violazione della normativa antidoping.

Tuttavia, consigliata dalla correttezza del comportamento processuale dell'incolpato, da tutte le circostanze del fatto e, non da ultimo, dalla necessità di tener conto dei criteri di equità suggeriti dai provvedimenti recentemente assunti in materia da questa Commissione d'Appello, irrogava al Trotta la sanzione della sospensione da qualsiasi attività sportiva per mesi quattro.

La società di appartenenza del predetto calciatore (e non la Procura Antidoping) è insorta avverso la prefata pronunzia, deducendo, oltre a lamentele di carattere generico e a considerazioni metagiuridiche che non possono trovare ingresso e tutela dinanzi a questa Commissione, come motivo espressamente "nuovo", la nullità del primo prelievo effettuato in data 5 marzo 2000 a Pozzuoli, successivamente all'incontro di calcio in epigrafe precisato.

La nullità delle operazioni, e quindi anche dell'esito delle medesime, sarebbe riconducibile alla circostanza che sulla provetta relativa al prelievo è stata apposta la sottoscrizione del sig. Stefani e non del dirigente accompagnatore della squadra dell'A.S. Terracina, unico ad essere autorizzato dalla normativa a firmare in sostituzione del medico societario assente.

Il motivo, che non è "nuovo", trattandosi in realtà di nuova eccezione difensiva opposta dall'appellante in contrapposizione alla domanda originaria della parte attrice (Procura), e pertanto non ricade negli strali dell'art. 33, comma 4, del Nuovo C.G.S., secondo cui le nuove domande sono inammissibili, è peraltro fondato.





In effetti la normativa procedurale per l'effettuazione dei controlli antidoping, a partire dall'art. 9, comma 9, del Regolamento, prescrive chiaramente che, in assenza del medico sociale o dell'atleta, debba presenziare alle procedure di controllo esclusivamente il dirigente accompagnatore della Società.

Un eventuale sostituto di quest'ultimo deve essere appositamente accreditato e comunque inserito nella distinta di gara presentata all'arbitro, che nel caso di specie recava come dirigente accompagnatore il sig. Angelo Bruno Scirocchi (mentre non vi era indicazione di medico sociale), persona dunque ben diversa dal sig. Renato Stefani, il quale (non è dato sapere a quale titolo) ha invece sottoscritto il verbale di controllo antidoping, senza essere in alcun modo menzionato nella distinta.

Il vizio procedurale sopra esposto comporta l'invalidità delle operazioni di prelievo.

Il profilo è assorbente ma, in verità, l'esito favorevole del gravame potrebbe trovare conforto in ulteriori considerazioni di merito, ricollegabili comunque alle censure dedotte - seppur non con estrema linearità - dalla società appellante, e riferibili al peculiare regime previsto per l'assunzione della sostanza dopante in questione.

La nota apposta alla lettera C ("Agenti anabolizzanti") della lista delle classi di sostanze vietate, contenuta nell'Appendice A del Codice Antidoping del Movimento Olimpico (in vigore dal 1° gennaio 2001), recita esplicitamente che la presenza di un rapporto Testosterone (T) / Epitestosterone (E) superiore a sei (6) a uno (1) nel campione di urina di un atleta costituisce violazione, "salvo nel caso in cui esistano le prove che tale rapporto sia dovuto a condizioni fisiologiche o patologiche...". In tal caso la relativa documentazione medica deve essere inviata al Responsabile della Sezione Medica presso il Settore Tecnico della F.I.G.C..

Orbene, pur non disconoscendosi gli orientamenti affermati recentemente da questa Commissione d'Appello in precedenti occasioni di violazione della normativa antidoping (precedenti a cui l'Organo di prima istanza si è evidentemente rifatto anche nella concreta determinazione della sanzione inflitta), compresa la doverosa valutazione della colpevolezza alla stregua del principio di obbligatoria assunzione consapevole dei prodotti, anche di carattere terapeutico, da parte degli sportivi in attività, ritenuto altresì di non poter certo sconfessare quanto evidenziato dalla Commissione scientifica antidoping del C.O.N.I. circa la non riconducibilità diretta del riscontrato rapporto T/E ad una patologia sofferta dall'atleta, va però detto che anche il tenore della richiamata nota conforta questa Commissione, nel delineare, con riferimento al caso di specie, un quadro di assunzione incolpevole per incontestate finalità di carattere terapeutico, che comunque, anche per i suddetti vizi procedurali, non può andare soggetta a pena.

La tassa reclamo va restituita.

Per i sopra descritti motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.S. Terracina 1925 di Terracina (Latina), annulla l'impugnata delibera relativa alla sanzione della squalifica per mesi 4 dal 14.9.2001 inflitta dai primi giudici al calciatore Trotta Andrea. Dispone la restituzione della relativa tassa.

6 - APPELLO DEL F.C. TREMESTIERI ETNEO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ICOS/TREMESTIERI ETNEO DEL 13.10.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia -Com. Uff. n. 24 del 7.11.2001)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 21 del 17 ottobre 2001, deliberava di infliggere al F.C. Tremestieri Etneo la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 per violazione dell'art. 37, comma 1 del Regolamento L.N.D e art. 12, n. 5 C.G.S. per aver impiegato nella partita contro il C.

176/14





S. Icos Club del Campionato di 2ª Categoria, disputatasi il 13.10.2001, dal 22' del secondo tempo sino alla fine della stessa, solo due calciatori "giovani" anziché gli almeno tre previsti dalla vigente normativa pubblicata sul Com. Uff. n. 1 del 4 luglio 2001.

Il F.C. Tremestieri Etneo proponeva appello avverso tale pronuncia deducendo un errore da parte dell'arbitro nel trascrivere le sostituzioni dei calciatori effettuate dalla Società.

La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 24 del 7 novembre 2001, confermava la decisione del primo giudice sul presupposto che le due società avevano regolarmente sottoscritto, a fine gara, lo statino predisposto dall'arbitro non sollevando nessuna obiezione in merito.

Avverso tale decisione proponeva appello alla C.A.F il F.C. Tremestieri Etneo deducendo che il Direttore di gara aveva fatto "confusione" nello statino dove era possibile notare delle cancellature e dello scambio dei numeri. Chiedeva, previo supplemento di referto da parte dell'arbitro e convocazione di testimoni, il ripristino del risultato acquisito sul campo ed in subordine la ripetizione della gara.

All'odierna riunione non compariva nessuna parte interessata nonostante la ritualità delle comunicazioni.

Il gravame è infondato e va pertanto disatteso.

La motivazione della decisione del Giudice di secondo grado è corretta e viene condivisa dalla Commissione d'Appello Federale.

Nessuna prova concreta è stata prodotta od offerta dalla società appellante a fondamento del gravame e l'affermazione della società reclamante non ha trovato alcun riscontro negli atti ufficiali.

Al rigetto dell'appello consegue l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal F.C. Tremestieri Etneo di Tremestieri Etneo (Catania) ed ordina incamerarsi la tassa versata

7 - APPELLO DELL'A.C. VEDUGGIO AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE FINO AL 6.3.2002 INFLITTE AI CALCIATORI AZIM AZIZ E VALAGUSSA STEFANO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 16 del 2.11.2001)

Il Direttore di gara dell'incontro Riolago/Veduggio, disputato per il Campionato di 1ª Categoria, Girone "F" organizzato dal Comitato Regionale Lombardia il 7 ottobre 2001, riferiva nel suo supplemento di rapporto, tra altri fatti di rilievo disciplinare, che:

– il calciatore Azim Aziz dell'A.C. Veduggio, espulso dal terreno di gioco per avere sferzato una gomitata al volto di un avversario, alla notifica del provvedimento, gli si avvicinava e gli sferrava uno schiaffo sulla mano per impedirgli di mostrare il cartellino e, prima di allontanarsi dal terreno di gioco, con un altro schiaffo sulla mano gli faceva cadere il tacchino e la matita che poi minacciosamente spezzava in due parti;

– il calciatore Valagussa Stefano dell'A.C. Veduggio, a fine gara, lo spingeva da tergo violentemente e mentre veniva allontanato gli profferiva contro minacce e pesanti ingiurie.

Il competente Giudice Sportivo, letto il supplemento di referto, infliggeva ai due calciatori la squalifica fino al 6.3.2002 (Comunicato Ufficiale n. 13 dell'11 ottobre 2001).

La squalifica ai due calciatori veniva confermata, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 16 del 2 novembre 2001, dalla Commissione Disciplinare, adita dalla A.C. Veduggio, sul rilievo che la contraria versione dei fatti esposta dalla società reclamante non poteva infirmare le risultanze emergenti dal rapporto arbitrale assistito dal valore di fonte





di prova privilegiata nei giudizi disciplinari attinenti ad episodi verificatisi nel corso di gare.

Propone appello l'A.C. Veduggio deducendo la erroneità della decisione della Commissione Disciplinare.

L'appello va dichiarato inammissibile in quanto proposto in data 12 novembre 2001, oltre il termine di sette giorni, dalla decisione appellata pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 16 del 2 novembre 2001.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33, punto 2, C.G.S., l'appello come innanzi proposto dall'A.C. Veduggio di Veduggio (Como), per tardività. Ordina incamerarsi la tassa.

8 - APPELLO DELL'A.S. SPORTING PESCARA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.9.2003 INFLITTA AL CALCIATORE DE ACETIS CHRISTIAN (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Off. n. 22 dell'8.11.2001).

Con decisione del Giudice Sportivo, confermata dalla competente Commissione Disciplinare con l'epigrafata decisione, è stata inflitta al calciatore De Acetis Christian la squalifica fino al 30 settembre 2003, avendo egli colpito con un pugno allo stomaco l'arbitro della gara di Campionato di 2ª Categoria Sporting Pescara / Montesilvano 2000 in data 7 ottobre 2001 (senza peraltro arrecare al direttore di gara danni fisici rilevanti), prima di essere bloccato dai compagni e portato fuori dal terreno di giuoco.

Con il reclamo in argomento è insorta l'A.S. Sporting Pescara, asserendo la motivazione ingiustificata della decisione contestata, che in particolare non avrebbe tenuto conto del concreto ed effettivo svolgersi dei fatti, caratterizzato dal serio infortunio occorso al calciatore incolpato, caduto a terra, dall'atteggiamento estremamente formale e insensibile da parte del direttore di gara, dal rialzarsi aggrappandosi alle maglie dei compagni e del direttore di gara da parte del De Acetis.

Orbene il reclamo non può sfuggire alla declaratoria di inammissibilità.

Gli elementi dedotti dalla società appellante attengono puramente ed esclusivamente al fatto avvenuto e richiedono una valutazione del merito della controversia che è preclusa, a norma dell'art. 33, comma 1, lett. d), Nuovo C.G.S., a questa Commissione d'Appello quando agisce, come nella specie, in qualità giudice di terza istanza.

Né sono ravvisabili nella fattispecie censure di legittimità, o comunque involgenti questioni di diritto sempre ai sensi del menzionato art.33, che comportino la competenza a conoscere da parte della Commissione Federale adita.

Alla stregua delle predette considerazioni la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33, comma 1 lett. d), C.G.S. l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Sporting Pescara. Ordina incamerarsi la tassa.

9 - APPELLO DEI SIGNORI PISANO MARIO E POSSENTI SIMONETTA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2002, INFLITTA AL FIGLIO VALERIO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Off. n. 27 dell'8.11.2001)

La Commissione Tesseramenti accoglieva il reclamo proposto dalla Sig.ra Simonetti Possenti, annullando il tesseramento del figlio della reclamante Pisano Valerio, nato il 4 aprile 1985, in favore dell'A.S. Savio, per apocriefa della sottoscrizione del modulo di tes-

178/14





seramento. La decisione accertava la palese contraffazione della firma della reclamante apposta alla richiesta di tesseramento a tempo indeterminato. Con la decisione in parola la Commissione Tesseramenti deferiva al giudizio della competente Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio l'A.S. Savio, il Presidente di detta società., Sig. La Cava Gaetano e il calciatore Pisano per violazione degli artt. 39, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

La Commissione Disciplinare, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 27 dell'8 novembre 2001, rilevata la violazione dell'art. 39, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., per il quale: "la richiesta di tesseramento deve essere debitamente sottoscritta dal calciatore e, in caso di minori, anche dall'esercente la patria potestà, nonché dal legale rappresentante della società", nonché, di conseguenza la violazione del principio di lealtà e probità di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, infliggeva alla A.S. Savio l'ammenda di Lire 800.000, la inibizione al Sig. La Cava, quale presidente di detta società, fino al 31 gennaio 2002 e al calciatore Pisano Valerio la squalifica fino al 30 aprile 2002.

L' appello proposto dal calciatore Pisano, con atto sottoscritto da entrambi i genitori, nella parte della decisione che lo riguarda, deve essere accolto.

Non appare configurabile, invero, la esistenza a carico del minore dell'onere, affermata dalla Commissione Disciplinare, di controllare che la firma apposta al modulo di tesseramento fosse effettivamente della madre né di richiedere che la firma di tutti i soggetti interessati fosse contestuale. La Commissione Disciplinare pone a carico del minore un onere che contrasta con le esigenze di protezione alla quale è ispirato l'art. 39, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..

La decisione della Commissione Disciplinare, pertanto, in tale parte va riformata.

La tassa di reclamo va restituita all'appellante.

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto, annulla l'impugnata delibera relativa alla sanzione della squalifica fino al 30.4.2002 inflitta al calciatore Pisano Valerio. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

10 - APPELLO DEL C.S. TREVIGLIESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TREVIGLIESE/BELLUSCO DEL 14.10.2001 PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE TIRABOSCHI GIOVANNI IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 18 del 15.11.2001)

All'esito della gara Trevigliese/Bellusco, disputata il 15.10.2001, nell'ambito del Campionato di Eccellenza, Girone B, terminata col punteggio di 0 a 3, la Trevigliese proponeva opposizione avverso la validità della gara in parola, adducendo che nell'occasione, nelle file della squadra avversaria era stato schierato il calciatore Tiraboschi Giovanni, in posizione irregolare in quanto non aveva ancora scontato una precedente squalifica.

La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com Uff n. 18 del 15 novembre 2001, respingeva il reclamo, rilevando che le squalifiche inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regionali organizzate dai Comitati Regionali si scontano nelle rispettive competizioni e che l'omissione della lettera f) nel testo dell'art. 14, comma 10.1 è frutto di un errore materiale.

Avverso tale decisione ha proposto appello la Trevigliese, chiedendo l'annullamento della delibera della Commissione Disciplinare e la vittoria "a tavolino" della gara.





Il gravame è fondato.

Questa Commissione rileva come l'art. 14, comma 10.1 CGS., pubblicato in allegato al Com. Uff n. 28 del 9 agosto 2001, non prevede tra le sanzioni di cui al precedente comma 1, inflitte dagli Organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni, da scontarsi nelle rispettive competizioni, quelle indicate nella lettera f).

In assenza di una esplicita indicazione di deroga al principio generale per il quale la squalifica irrogata impedisce al tesserato di svolgere qualsiasi attività sportiva in ogni ambito federale per il periodo della squalifica (art. 17, comma 13 C.G.S.), appare evidente l'incompetenza degli Organi di giustizia sportiva a rilevare un eventuale errore di fatto del Legislatore federale.

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal C.S. Trevigliese di Treviglio annulla l'impugnata delibera ed infligge alla U.S. Bellusco la sanzione della punizione sportiva della perdita per 2 - 0 della suindicata gara. Dispone la restituzione della tassa versata

11 - APPELLO DEL C.S. TREVIGLIESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BESANA/TREVIGLIESE DEL 21.10.2001 PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE SCUOTTO LIVIO IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 18 del 15.11.2001)

All'esito della gara Besana/Trevigliese, disputata il 21.10.2001, nell'ambito del Campionato di Eccellenza, Girone B, terminata col punteggio di 1 a 0 il C.S. Trevigliese proponeva opposizione avverso la validità della gara in parola, adducendo che nell'occasione, nelle file della squadra avversaria era stato schierato il calciatore Scuotto Livio, in posizione irregolare in quanto non aveva ancora scontato una precedente squalifica.

La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 18 del 15 novembre 2001, respingeva il reclamo, rilevando che le squalifiche inflitte dagli Organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regionali organizzate dai Comitati Regionali si scontano nelle rispettive competizioni e che l'omissione della lettera f) nel testo dell'art. 14, comma 10.1 è frutto di un errore materiale.

Avverso tale decisione ha proposto appello la Trevigliese, chiedendo l'annullamento della delibera della Commissione Disciplinare e la vittoria "a tavolino" della gara.

Il gravame è fondato.

Questa Commissione rileva come l'art. 14, comma 10.1 C.G.S., pubblicato in allegato al Com. Uff. n. 28 del 9 agosto 2001, non prevede tra le sanzioni di cui al precedente comma 1, inflitte dagli Organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni, da scontarsi nelle rispettive competizioni, quelle indicate nella lettera f).

In assenza di una esplicita indicazione di deroga al principio generale per il quale la squalifica irrogata impedisce al tesserato di svolgere qualsiasi attività sportiva in ogni ambito federale per il periodo della squalifica (art. 17, comma 13 C.G.S.), appare evidente l'incompetenza degli Organi di giustizia sportiva a rilevare un eventuale errore di fatto del Legislatore federale.

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal C.S. Trevigliese di Treviglio (Bergamo), annulla l'impugnata delibera ed infligge alla A.C. Besana la sanzione della punizione sportiva della perdita per 0 - 2 della suindicata gara.

180/14





Dispone la restituzione della tassa versata.

12 - APPELLO DELL'A.S. CARPINETO NORA 98 AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 10 PUNTI IN CLASSIFICA, DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2002 AL CALCIATORE IEZZI GIACOMO E DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2002 AL CALCIATORE SILVETTI MASSIMO, IN RELAZIONE ALLA GARA CARPINETO NORA 98/PINETO DEL 7.10.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 22 dell' 8.11.2001)

L'arbitro della gara Carpineto Nora 98/Atletico Pineto, disputata il 7.10.2001 per il Campionato di 2ª Categoria, Girone E, organizzato dal Comitato Regionale Abruzzo, riferiva nel suo rapporto che:

- al 34'del secondo tempo, espelleva il calciatore dell'A.S. Carpineto Nora 98 Ierzi Giacomo per doppia ammonizione e che questi, prima di allontanarsi, gli tendeva la mano stringendola in modo da recargli dolore e consentendogli di liberarsi solo dopo alcuni secondi;
- al 36'del secondo tempo, allontanava dal terreno di gioco il Sig. Antonio Lattanzio, dirigente dell'A.S. Carpineto Nora 98, perché lo aveva ingiuriato ripetutamente;
- al 40'del secondo tempo espelleva il calciatore Barbieri Giovanni del Carpineto Nora 98 perché dopo avere affiancato in corsa un avversario lo sgambettava volontariamente provocandogli una rovinosa caduta;
- al 45' del secondo tempo, dopo che aveva espulso il calciatore dell'A.S. Carpineto Nora 98 Silvetti Marco, già ammonito, per un ulteriore grave fallo ai danni di un avversario, veniva raggiunto da tutti i calciatori di detta società che protestavano per il fatto che il calciatore colpito rimaneva a terra visto come un tentativo di perdere tempo; nell'occasione il calciatore dell'A.S. Carpineto Nora 98 Silvetti Massimo gli afferrava la mano per impedirgli di mostrare il cartellino rivolgendogli frasi minacciose con l'invito imperioso a non prendere provvedimenti;
- che, a questo punto, entravano sul terreno di gioco il dirigente Lattanzio Antonio, in precedenza allontanato, il dirigente Lattanzio Pietro ed altra persona non identificata che, dopo avergli indirizzato gravissime minacce, gli si avventavano contro; il dirigente Lattanzio Antonio lo colpiva con un forte pugno nella parte posteriore del cranio e la persona sconosciuta con un forte schiaffo all'altezza del collo e dell'orecchio; i facinorosi venivano allontanati per l'intervento di alcuni calciatori non identificati ma continuavano a profferire minacce ed offese;
- che, non sentendosi più nelle condizioni di dirigere la gara, ne dichiarava la sospensione sul risultato di 2-1 in favore dell'Atletico Pineto allontanandosi verso gli spogliatoi ma veniva raggiunto dal dirigenti Lattanzio Pietro, Lattanzio Antonio e dalla persona non identificata e colpito ancora una volta, nonostante alcuni calciatori si frapponessero, dal dirigente Lattanzio Pietro con tre forti schiaffi che gli provocavano una escoriazione alla regione laterale anteriore del collo;
- che veniva raggiunto negli spogliatoi dal dirigente Lattanzio Pietro e dallo sconosciuto che lo invitavano ad allontanarsi con la minaccia di denunciarlo;
- che, infine, il dirigente Lattanzio Pietro, dopo che il Presidente del Carpineto Nora 98, entrato negli spogliatoi a sua volta, gli chiedeva scusa per quanto accaduto, lo invitava a non scrivere nel referto l'episodio dello schiaffo altrimenti avrebbe affermato di avere avuto a sua volta un colpo sul braccio.

Per questi episodi, il competente Giudice Sportivo, con deliberazione pubblicata sul

181/14





Comunicato Ufficiale n. 16 dell'ottobre 2001, infliggeva: alla A.S. Carpineto Nora 98 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2, la esclusione, con effetto immediato, dal campionato di competenza e l'assegnazione al campionato di categoria inferiore, l'ammenda di Lire 2.000.000, ai dirigenti Lattanzio Pietro e Lattanzio Antonio della stessa società la inibizione per cinque anni con proposta al Presidente Federale di dichiarare la loro preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., ai calciatori dell'A.S. Carpineto Nora 98 Iezzi Giacomo e Silvetti Massimo la squalifica fino al 30.6.2002; ai calciatori Silvetti Marco e Barbieri Giovanni della stessa società rispettivamente la squalifica per sei e per quattro giornate di gara.

La competente Commissione Disciplinare, adita dalla A.S. Carpineto Nora 98, sentito il direttore di gara, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 22 dell'8 novembre 2001, riteneva di rideterminare le sanzioni in dipendenza delle precisazioni fornite dal direttore di gara, revocando la sanzione della esclusione della società reclamante dal campionato di competenza ed infliggendo, in sostituzione di tale sanzione, quella della penalizzazione di 10 punti nella classifica di competenza e l'ammenda di Lire 2.000.000 ritenuta congrua. Con la stessa decisione, venivano ridotte le squalifiche ai calciatori, ritenute eccessive. La squalifica veniva ridotta al calciatore Iezzi Giacomo fino al 31.3.2002, quelle inflitte ai calciatori Silvetti Marco e a Barbieri Giovanni rispettivamente a 4 e 2,gare.

Avverso tale decisione propone appello l'A.S. Carpineto.

La C.A.F. deve dichiarare l'inammissibilità del reclamo per quanto concerne le squalifiche inflitte ai calciatori in quanto inferiori ai dodici mesi.

Deve poi respingere il reclamo nel profilo che riguarda i dirigenti Lattanzio Pietro e Lattanzio Antonio.

In ordine alla posizione di questi deve rilevarsi, innanzitutto, che non si ravvisano nel referto arbitrale quelle incertezze circa la loro individuazione affermate dalla società appellante. Quanto, poi, alla richiesta subordinata di rivedere le sanzioni comminate a carico di detti dirigenti, in quanto eccessive, si deve rilevare che essa non merita alcuna considerazione, attesa la gravità dei comportamenti ascritti ai due dirigenti.

Deve accogliersi, invece, il reclamo nella parte in cui la decisione della Commissione Disciplinare ha irrogato all'A.S. Carpineto la penalizzazione di 10 punti nella classifica di competenza, trattandosi di episodi che, nonostante la loro gravità, si sono verificati sul terreno di gioco ad opera di soggetti identificati e punibili individualmente. La gravità degli episodi, in quanto verificatisi nel corso della gara e sul terreno di gioco, giustificano, ad avviso di questa C.A.F., la diversa sanzione della squalifica del campo. La sanzione della penalizzazione, pertanto, deve essere annullata e deve irrogarsi all'A.S. Carpineto la squalifica del terreno di gioco fino al 28 febbraio 2002.

L'accoglimento parziale dell'appello comporta la restituzione della tassa versata.

Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto, annulla la sanzione della penalizzazione di n. 10 punti in classifica ed infligge alla A.S. Carpineto Nora 98 di Carpineto della Nora (Pescara), la sanzione della squalifica del campo di giuoco fino al 28.2.2002; dichiara inammissibile il reclamo per le parti inerenti le squalifiche inflitte ai calciatori Iezzi Giacomo e Silvetti Massimo, perché inferiori ai mesi 12; conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

13 - APPELLO DELLA S.S.C. NAPOLI AVVERSO LE SANZIONI DELLA INIBIZIONE PER GIORNI 90 AL SIGNOR CORBELLI GIORGIO E DELL'AMMENDA DI L. 200.000.000 AD ESSA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO

182/14





DEL PROCURATORE FEDERALE, RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. - IN RELAZIONE ALL'ART. 27 DELLO STATUTO DELLA F.I.G.C. - E AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 4, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 125 del 9.11.2001)

Con provvedimento del 2.10.2001 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare il Sig. Giorgio Corbelli, presidente della Società Sportiva Calcio Napoli Spa, per violazione dell'art.1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 27 dello Statuto della F.I.G.C. per avere promosso azione giudiziaria in sede ordinaria in violazione della clausola compromissoria che vincola tutti i soggetti dell'ordinamento federale, nonché la società Napoli, ai sensi dell'art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio tesserato.

Con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 125 del 9 novembre 2001, la Commissione Disciplinare ha ritenuto fondata la tesi della Procura Federale e ha deliberato di infliggere a Giorgio Corbelli la sanzione dell'inibizione per giorni 90 ed alla società Napoli quella dell'ammenda di L.200.000.000.

Avverso tale decisione ha ritualmente proposto appello la S.S. Calcio Napoli con atto sottoscritto dal proprio Direttore Sportivo Sig. Pavarese Luigi, chiedendo, in via principale la revoca delle sanzioni per difetto di giurisdizione e per carenza di legittimazione passiva o comunque per insussistenza della fattispecie punibile; in via assolutamente subordinata, la riduzione della sanzione nei termini minimi di legge o nei limiti indicati dalla Procura Federale.

Le argomentazioni addotte dall'appellante~ a sostegno della tesi secondo la quale non si sarebbe realizzata nella fattispecie alcuna violazione della clausola compromissoria in quanto il Corbelli avrebbe agito non quale presidente della Calcio Napoli Spa (come tale soggetto alla suddetta clausola) ma quale consigliere della Napoli Calcio S.A., società lussemburghese del tutto estranea all'ordinamento federale, appaiono del tutto prive di fondamento. Risulta, infatti, dagli atti ed in particolare dalla corrispondenza intercorsa fra Ferlaino Corrado (amministratore delegato della Calcio Napoli Spa) ed il presidente Corbelli che l'iniziativa giudiziaria di che trattasi fu frutto di un accordo che i due raggiunsero proprio allo scopo di tutelare l'interesse della società calcistica Napoli Spa ritenuta ingiustamente penalizzata dalla gestione, da parte della Federazione, del cosiddetto "scandalo passaporti". Come correttamente sostenuto nella impugnata decisione della Commissione Disciplinare, è sufficientemente provato che la decisione di instaurare il giudizio ordinario sia stata adottata anche e soprattutto a salvaguardia delle esigenze proprie della società calcistica napoletana, fatte valere, in seno al consiglio di amministrazione della società lussemburghese dal Corbelli che, oltre alla qualifica formale di consigliere di quest'ultima, era anche presidente della Calcio Napoli Spa.

L'incolpato ha quindi violato l'obbligo di osservanza della clausola compromissoria ponendo in essere un comportamento elusivo del medesimo obbligo in tal modo mettendo in discussione i principi base dell'intero ordinamento federale. Nella sostanza ha fatto valere interessi di natura sportivo-disciplinare del Calcio Napoli Spa della quale era presidente, basati su una assurda pretesa di danneggiamento derivante dalla negligente gestione da parte della F.I.G.C. della vicenda passaporti, in sede di giurisdizione ordinaria anziché rivolgersi esclusivamente agli organi della giustizia sportiva.

Tale comportamento configura una gravissima violazione del disposto dell'art. 27 dello Statuto della F.I.G.C. secondo il quale tutti i soggetti dell'ordinamento federale assumono, in ragione della loro attività, l'impegno ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i





provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla Federazione, dai suoi organi e soggetti delegati, nelle materie comunque attinenti l'attività sportiva e nelle vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.

La gravità della condotta sanzionata, giustifica la pesantezza delle sanzioni inflitte dalla Commissione Disciplinare sia al Corbelli che alla società Calcio Napoli e che pertanto vanno pienamente confermate.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal S.S.C. Napoli di Napoli ed ordina incamerarsi la tassa versata.





TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 15/C - RIUNIONE DEL 20 DICEMBRE 2001

1 - APPELLO DELLA S.S. COLMURANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PINTURETTA FALCOR/COLMURANESE DEL 22.9.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 15 del 31.10.2001)

Con reclamo datato 10 novembre 2001 la Società Sportiva Colmuraneese, proponeva appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche del 29 ottobre 2001 con la quale veniva respinto un reclamo presentato dalla stessa società e confermato il risultato conseguito sul campo nella gara Pinturetta Falcor/Colmuraneese de 22.09.2001.

Osserva preliminarmente la Commissione che l'appello de quo deve essere dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 33 n. 2 del Codice di Giustizia Sportiva.

Invero la proposizione di impugnazione da parte della società appellante è avvenuta oltre il settimo giorno dalla pubblicazione del provvedimento impugnato sul comunicato ufficiale in violazione appunto dell'art. 33 n. 2 C.G.S. che fissa tale termine a pena di inammissibilità dell'impugnazione stessa.

Giova al riguardo evidenziare che il provvedimento della Commissione Disciplinare è stato pubblicato il 31 ottobre 2001 e la proposizione di impugnazione da parte della Società Sportiva Colmuraneese è avvenuta con raccomandata partita (come attesta il timbro postale) il 12 novembre 2001.

Deve da ultimo, in conseguenza dell'inammissibilità dell'impugnazione, disporsi l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33, punto 2, C.G.S., per tardività l'appello come sopra proposto dalla S.S. Colmuraneese di Colmurano (Macerata) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

2 - APPELLO DEL G.S. VIGILI URBANI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2002 INFLITTA AL CALCIATORE BALDRACCO MASSIMINO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 28 del 15.11.2001)

Il G.S. Vigili Urbani di Roma ha proposto reclamo avverso la delibera emessa dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 28 del 15 novembre 2001, con la quale è stata confermata la squalifica fino al 31 ottobre 2002 del calciatore Baldracco Massimo, inflittagli per comportamento violento nei confronti del Direttore di gara, nel corso della partita Campoleone - Vigili Urbani del 21.10.2001.

La ricorrente sostiene che l'arbitro sarebbe incorso in errore nell'identificazione del responsabile del gesto lesivo nei suoi confronti in quanto si sarebbe trattato non già del Baldracco bensì del calciatore De Santis Marco.

Osserva questa Commissione che l'arbitro ha, in sede di supplemento, pienamente confermato quanto già detto nel referto ribadendo la sua assoluta certezza sul riconosci-





mento del Baldracco come colui che ebbe a calciare violentemente il pallone contro il suo ventre, da distanza ravvicinata, lasciandolo senza fiato per alcuni istanti e poi, per un paio di minuti, immobilizzato e dolorante.

L'istanza istruttoria relativa ad un confronto fra i suddetti calciatori ed il Direttore di gara, non può essere accolta in questa sede e la decisione impugnata deve essere confermata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal G.S. Vigili Urbani di Roma e dispone incamerarsi la relativa tassa.

3 - APPELLO DELL'U.S. LECCE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 13.2.2002 INFLITTA AL CALCIATORE VUCINIC MIRKO (Delibera della Commissione Disciplinare presso Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 144 del 22.11.2001)

Il Giudice Sportivo aggiunto presso la Lega Nazionale Professionisti con provvedimento pubblicato nel C.U. n. 132 del 13 novembre 2001 deliberava di infliggere al calciatore dell'U.S. Lecce Mirko Vucinic, con riferimento alla gara Lecce-Crotone del 10.11.2001 del Campionato Primavera, la sanzione della squalifica fino a tutto il 13.2.2002: "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (prima sanzione); per avere, dissentendo da una decisione tecnica del Direttore di gara, rivolto al medesimo locuzioni insolenti, oltreggiose ed addebiti di incapacità; indi, atteso il passaggio dell'Arbitro per l'intervallo, essersi portato presso il medesimo ed averlo investito con frasi gravemente offensive, millantando credito, e rivolgendo allo stesso ripetute intimidazioni e minacce di morte, accompagnando tali espressioni anche gestualmente (allontanato soltanto dopo alcuni minuti ed a fatica dai dirigenti della propria società ed in particolare dal Dirigente addetto all'Arbitro)."

Avverso tale pronuncia l'U.S. Lecce proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti chiedendo in via principale la trasformazione della sanzione inflitta al calciatore da squalifica a tempo a quella in giornate di gara ed, in via subordinata, la riduzione della squalifica a tempo nella misura ritenuta congrua.

L'adita Commissione con provvedimento pubblicato nel C.U. n. 144 del 22 novembre 2001 deliberava di respingere il reclamo.

Avverso tale decisione proponeva gravame alla C.A.F. la società interessata deducendo:

- l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 33.1, lettera c/ C.G.S.) essendosi la Commissione limitata a motivare solo l'entità della sanzione inflitta al Vucinic senza aver dato alcun conto in ordine alla scelta della "sanzione a tempo" piuttosto che quella "a giornate";

- la violazione o erronea applicazione dell'art. 14, comma 1 lett. g) C.G.S. (art. 33.1, lettera b / C.G.S.) secondo cui, pur in assenza di una previsione normativa integrativa circa l'ambito di applicazione delle sanzioni ivi previste, sembrerebbe privilegiare la scelta della sanzione della squalifica a tempo di cui alla lettera g), per i dirigenti e non per gli atleti. Con riferimento a questi ultimi, la cui attività lavorativa si esplica nella partecipazione a gare, occorrerebbe invece fare riferimento alla lettera f) dell'articolo richiamato, ("squalifica per una o più giornate di gara) in quanto meglio quantificherebbe l'entità della pena.





Chiedeva per l'effetto:

1. di riformare, ex art. 33, comma 5 C.G.S., la decisione della Commissione Disciplinare facendo applicazione dell'art. 14, comma 1, lett. f), riducendo opportunamente la sanzione inflitta al calciatore;

2. in via subordinata, di ridurre in ogni caso la durata della squalifica inflitta nella misura ritenuta di giustizia.

All'odierna riunione compariva la parte appellante la quale si riportava alle richieste e ai motivi formalmente rappresentati.

Preliminarmente il gravame va dichiarato ammissibile in quanto le doglianze della società ricorrente sono state rivolte, ex art. 33 n. 1 C.G.S, ad evidenziare l'omessa motivazione della delibera impugnata relativamente alla scelta della sanzione prescelta e non hanno avuto ad oggetto esclusivamente motivi attinenti al merito della controversia, circostanza che avrebbe imposto invece una pronuncia di inammissibilità.

Ciò premesso il gravame può essere accolto.

La Commissione ritiene innanzitutto che la scelta operata dal giudice di secondo grado di applicazione della sanzione di cui all'art. 14.1, lett. g), sia corretta in quanto, anche se priva di motivazione, deve commisurarsi alla natura e alla gravità dei fatti commessi, elementi questi che ricorrono senza ombra di dubbio nel caso di specie.

Nel merito la società non solo non ha negato la riprovevole condotta del calciatore, ma ha applicato allo stesso sanzioni disciplinari.

La squalifica fino a tutto il 13 febbraio 2002 applicata equivale in concreto a mesi tre di squalifica ed appare tuttavia estremamente afflittiva sia con riferimento al caso specifico, sia con riferimento alle sanzioni comunemente applicate.

Quanto al primo aspetto, non può non tenersi conto della giovane età del calciatore (poco più che diciottenne) che proprio per tale ragione si è probabilmente lasciato andare a comportamenti, è vero, non agevolmente giustificabili, ma comunque sanzionati in via estremamente severa e quanto al secondo, che non si ha memoria, per condotte analoghe, di sanzioni così rilevanti coinvolgenti per la natura della sanzione scelta la prestazione lavorativa del calciatore nel suo complesso.

Alla luce delle predette considerazioni si impone una riduzione della squalifica applicata e, ad avviso della Commissione, sanzione congrua ed adeguata alle condotte poste in essere appare quella della squalifica del calciatore fino al 31 dicembre 2001.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall'U.S. Lecce di Lecce, annulla la delibera impugnata, infliggendo al calciatore Vucinic Mirko la sanzione della squalifica fino al 31.12.2001. Dispone restituirsi la tassa versata.

4 - APPELLO DELL'A.C. PERUGIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 2 GIORNATE INFLITTA AL CALCIATORE MAZZANTINI ANDREA IN RELAZIONE ALLA GARA BOLOGNA/PERUGIA DEL 16.12.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 187 del 18.12.2001)

In data 16 dicembre 2001 il Procuratore Federale segnalava al Giudice Sportivo, ai sensi dell'art. 31, A), lett. a3), del Nuovo C.G.S., un episodio avvenuto al 47° minuto del primo tempo della gara Bologna / Perugia, valida per il Campionato di Serie A 2001-02, evidenziato dalla trasmissione sportiva RAI "Novantesimo Minuto". L'episodio riguardava





una condotta violenta a giuoco fermo adottata dal portiere del Perugia Mazzantini Andrea ai danni del calciatore del Bologna Pecchia Fabio, apparentemente non rilevata dall'arbitro.

In relazione a tale tempestiva segnalazione, il Giudice Sportivo, acquisita ed esaminata la relativa documentazione televisiva, ed acquisito altresì un supplemento di rapporto da parte dell'arbitro, con provvedimento del 17 dicembre 2001 (Com. Uff. n. 184) infliggeva al calciatore Mazzantini la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara, essendosi egli reso responsabile di aver colpito con una spallata a giuoco fermo il calciatore avversario Pecchia.

Tale condotta violenta, come accennato avvenuta a giuoco fermo, risultava sfuggita al controllo degli ufficiali di gara, che infatti non ne avevano fatto alcuna menzione nei relativi rapporti, ed era tuttavia facilmente rilevabile dalla documentazione televisiva acquisita presso le emittenti televisive RAI.

Avverso il provvedimento sanzionatorio del Giudice Sportivo la soc. Perugia proponeva reclamo, con procedura d'urgenza, dinanzi alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, chiedendo il proscioglimento del Mazzantini ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione.

L'Organo di seconda istanza accoglieva parzialmente il reclamo e pertanto riduceva la sanzione inflitta al Mazzantini a due giornate effettive di gara.

Con il reclamo in trattazione, il Perugia, che per il tramite dei propri difensori ha spiegato oralmente le proprie ragioni dinanzi a questa Commissione, ha nuovamente contestato la sussistenza dei presupposti di cui al citato art. 31, A), lett. a3), C.G.S., ovvero la mancata percezione del fatto da parte degli ufficiali di gara e la commissione del fatto con condotta violenta e a giuoco fermo.

Quanto al primo profilo la società appellante lamenta che, prima della definitiva utilizzazione della prova televisiva, è stato interpellato, telefonicamente, solo l'arbitro di gara, Sig. Stefano Braschi, e non anche gli altri ufficiali di gara e quindi i due assistenti dell'arbitro ed il c.d. quarto uomo.

Contesta inoltre nel merito, in relazione al secondo profilo, la sussistenza dell'ulteriore requisito della condotta violenta, essendosi trattato di gesto non intenzionale, espressione della delusione per aver subito la segnatura.

Ad avviso della reclamante, inoltre, la sanzione, ridotta dalla Commissione Disciplinare a due giornate di squalifica senza congrua motivazione, sarebbe comunque sproporzionata rispetto all'accaduto, caratterizzato dall'assenza di effetti lesivi e di qualsiasi profilo di offensività, come riconosciuto dopo la gara dallo stesso calciatore del Bologna coinvolto nell'episodio e presunto danneggiato.

L'appello non merita favorevole definizione.

Con il primo motivo di censura la società reclamante lamenta una decisiva irregolarità procedurale relativamente all'utilizzazione della prova televisiva, consistente nella circostanza che il Giudice Sportivo ha dato conto, nelle premesse della propria decisione, di aver appositamente interpellato (è da presumersi telefonicamente) il solo arbitro di gara, acquisendo dal medesimo un "supplemento di rapporto", ma non anche i due assistenti ed il quarto uomo, quando invece la norma richiamata fa chiaramente riferimento a fatti sfuggiti agli ufficiali di gara.

La doglianza, seppur non condivisibile, consente a questa Commissione d'Appello di stendere qualche breve cenno di premessa generale sulla così detta "prova tv" e sulle modalità di acquisizione e di perfezionamento del mezzo probatorio in argomento.

Come è noto, a norma dell'art. 31, A), lett. a3), del Nuovo C.G.S., il Giudice Sportivo, limitatamente ai fatti di condotta violenta avvenuti a giuoco fermo o estranei all'azione di





giuoco, sfuggiti al controllo degli ufficiali di gara, può adottare provvedimenti sanzionatori a seguito di riservata segnalazione da parte della Procura federale, del Commissario speciale o del Commissario di campo, che deve pervenire entro le ore 22.00 del giorno successivo a quello della gara. In tal caso, e dunque solo in quel caso, il Giudice Sportivo può, ai fini della prova, avvalersi anche di immagini televisive che offrano piena garanzia tecnica e documentale.

Recitano inoltre i due commi successivi che, avverso le sanzioni irrogate a tesserati per condotta violenta, le parti (a tutela dell'incomprimibile diritto di difesa) possono produrre immagini televisive che offrano piena garanzia tecnica e documentale, tali da dimostrare che il tesserato non ha in alcun modo commesso l'infrazione. La predetta disciplina si applica anche ai tesserati all'interno del recinto di giuoco.

Dalle sopra descritte disposizioni emerge che i presupposti di utilizzabilità della prova tv sono costituiti rispettivamente da: un fatto di condotta violenta avvenuto a giuoco fermo o comunque estraneo all'azione di giuoco; la mancata percezione del fatto da parte degli ufficiali di gara.

A questo ultimo proposito l'avviso di questa Commissione è nel senso che, anche di fronte a fatti evidenziati dal solo mezzo televisivo, deve continuarsi in prima istanza ad attribuire prevalenza agli atti ufficiali di gara e pertanto ai rapporti dell'arbitro e dei tre assistenti, già di per sé dotati di fede privilegiata. Nel senso che è innanzitutto dai referti degli ufficiali di gara, compilati nell'immediatezza della conclusione dell'evento sportivo, che deve ricavarsi, anche se *a contrario*, la mancata percezione del fatto violento.

L'interpello dell'arbitro da parte del Giudice Sportivo nelle ore o nei giorni immediatamente successivi, con la relativa eventuale acquisizione di supplementi di rapporto, dovrebbe preferibilmente trovare spazio solo nel caso in cui si tratti di fatto non pienamente evidente (es. coinvolgimento di più calciatori in eventi caratterizzati da confusione) o nell'ipotesi in cui dalla lettura dei referti emerga la necessità o l'opportunità di chiarimenti od integrazioni per fatti ivi comunque riportati.

Nel caso di specie trattasi di fatto talmente evidente che può ritenersi che la mancata inclusione nei referti degli ufficiali di gara già significhi di per sé la non percezione del fatto medesimo da parte degli ufficiali.

Non assume dunque rilevanza il mancato interpello anche degli assistenti del Sig. Braschi, con la conseguenza che la lagnanza va comunque disattesa.

A tal ultimo proposito è ad ogni modo auspicabile che nel caso prosegua, seppur preferibilmente nei limiti sopra evidenziati, la prassi del Giudice Sportivo di interpellare gli ufficiali di gara a scopo di chiarimento e di definitiva conferma della mancata percezione del fatto violento, essa continui ad essere limitata al solo arbitro della gara, il quale da parte sua potrà agevolmente farsi parte diligente nell'acquisire gli eventuali elementi cognitivi di supporto da parte dei suoi assistenti.

Nel merito l'appello non è degno di accoglimento.

Il gesto del Mazzantini, seppur causato probabilmente (ma la valutazione delle più recondite motivazioni soggettive è del tutto irrilevante) da un moto di delusione seguito alla segnatura subita, ha comunque in tutta evidenza integrato una condotta a giuoco fermo violenta, e del tutto gratuita, nei confronti del calciatore della squadra avversaria Pecchia.

Né di certo può costituire fattore esimente la circostanza che il Pecchia, come spesso avviene dopo una segnatura della propria squadra, sia corso a raccogliere il pallone insaccatosi nella rete avversaria incontrando nella propria traiettoria il Mazzantini, visto che quest'ultimo si è intenzionalmente frapposto ed ha colpito l'avversario con il corpo provocandone una rovinosa caduta, che solo per caso fortunoso non ha comportato nocimenti fisici.





Anche l'entità della sanzione, per come già ridotta in seconda istanza (due giornate di squalifica), non è di certo suscettibile di ulteriore riduzione, trattandosi, a tacer d'altro, della ordinaria sanzione che viene di solito inflitta a seguito di condotta di gioco assumente i connotati della violenza, seppur non grave, accertata sul campo dall'arbitro e sanzionata con l'espulsione.

Alla stregua delle sopra riportate considerazioni la C.A.F respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.C. Perugia di Perugia ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

5 - APPELLO DELL'A.S. CASTELLANETA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 7.000.000, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA PER INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 16 del 22.11.2001)

Con ricorso del 30.11.2001, qui pervenuto il 5.12.2001 (data del timbro postale), la A.S. Castellaneta ha impugnato la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia pubblicata sul C.U. n. 16 del 22 novembre 2001 con la quale è stata inflitta l'ammenda di L. 7.000.000 a norma dell'art. 13 C.G.S. per avere, senza giustificato motivo, omesso di partecipare al campionato regionale Juniores per la stagione sportiva 2000/2001. Deduce la ricorrente:

a) - di non avere in forza un numero di giocatori juniores (nati dopo l'1.01.1983) sufficiente per partecipare al campionato regionale juniores.

b) - di non avere risorse finanziarie sufficienti per sostenere "gli elevati costi dei premi di preparazione";

c) - di avere nelle annate precedenti dedicate molte risorse agli juniores e di avere puntualmente partecipato al campionato regionale;

d) - che in precedenti casi la Commissione Disciplinare aveva inflitto la sanzione minima edittale.

Si osserva che il provvedimento impugnato non rientra fra quelli devoluti alla competenza giurisdizionale di questa C.A.F. ai sensi dell'art. 40.7, lett. d) C.G.S.. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Castellaneta di Castellaneta (Taranto) ed ordina incamerarsi la tassa.

6 - APPELLO DEL F.C. CASERTANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA SORRENTO/CASERTANA DEL 14.10.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 81 del 23.11.2001)

Con decisione del 23 novembre 2001 (C.U. n. 81/2001) la Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale respingeva il ricorso proposto dalla Casertana F.C. s.r.l. avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 64 del 3 ottobre 2001; decisione con cui detto Giudice nel rigettare il reclamo proposto da questa società rimetteva gli atti al Comitato Interregionale per gli adempimenti di sua competenza in ordine alla ripetizione (rectius effettuazione) della gara Sorrento/Casertana non giocata il 14.10.2001.

Osservava la Commissione, in estrema sintesi, che la revoca dell'agibilità provvisoria





dell'impianto sportivo nel quale avrebbe dovuto disputarsi la gara non era derivata da inadempienze dell'A.S. Sorrento, ma da fatti sopravvenuti; fatti rilevati dal Dirigente del Settore LL.PP. del Comune di Castellammare di Stabia il giorno precedente la gara, quando non era più possibile per l'A.S. Sorrento provvedere o reperire altro impianto sportivo.

Avverso detta decisione proponeva appello la Casertana F.C. rilevando che la Commissione Disciplinare aveva errato nel ravvisare nella revoca dell'agibilità una causa di forza maggiore. La revoca sarebbe dipesa, infatti, dalla mancata osservanza da parte dell'A.S. Sorrento delle prescrizioni contenute nel rilascio dell'agibilità provvisoria e comunque dalla mancata esecuzione di quei lavori che per le condizioni dell'impianto era prevedibile dovessero essere eseguiti. Dopo aver richiamato i rischi di subordinare lo svolgimento di una gara all'esecuzione di lavori, come nel caso in esame, di modesta entità, concludeva perché venisse inflitta all'A.S. Sorrento la sanzione della perdita della gara.

A sostegno delle proprie ragioni quest'ultima società depositava una memoria difensiva eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello (per aver proposto ancora una volta la Casertana F.C. solo questioni di merito); ribadendo, in ogni caso, di essersi trovata in una situazione di forza maggiore.

Alla seduta del 20 dicembre 2001 i rappresentanti delle due società esponevano le proprie ragioni insistendo, la Casertana F.C., per l'accoglimento dell'appello; l'A.S. Sorrento, perché lo stesso venisse dichiarato inammissibile o, in subordine, respinto.

L'appello proposto, che richiama l'attenzione di questa Commissione sulla possibilità di ravvisare in una certa situazione di fatto una causa di forza maggiore e che si sofferma dunque sull'erronea valutazione da parte della Commissione Disciplinare di un punto decisivo della controversia, è ammissibile, ma va rigettato nel merito.

Dagli atti del procedimento emerge con assoluta certezza, difatti, che la revoca dell'agibilità provvisoria dello stadio è conseguita non alla mancata osservanza da parte dell'A.S. Sorrento delle prescrizioni contenute nel provvedimento di rilascio dell'agibilità, ma alla situazione verificatasi a seguito dell'incontro di calcio svoltosi nello stesso stadio il pomeriggio del 13 ottobre e cioè del giorno precedente la gara Sorrento-Casertana; situazione rilevata alle ore 20,30 dello stesso 13 ottobre e portata a conoscenza dell'A.S. Sorrento nella tarda serata di questo giorno. Stante l'impossibilità di ovviare ai sopravvenuti (e tutt'altro che lievi) inconvenienti rilevati la sera precedente o di reperire altro impianto dove far svolgere l'incontro non si vede quale rimprovero possa muoversi all'A.S. Sorrento che è venuta a trovarsi in una situazione di forza maggiore non per suo comportamento o per sue omissioni, ma per via della gara svoltasi (nello stesso stadio) il pomeriggio del 13.

E' ben vero, come rilevato dalla società appellante, che con distinto provvedimento del Comune lo stadio era stato dichiarato inagibile con decorrenza dal lunedì successivo la gara (e cioè dal 15 ottobre), ma è anche vero che la revoca dell'agibilità è stata disposta il 13 ottobre non per i lavori che avrebbero dovuto riprendere quel lunedì (in relazione ai quali poco avrebbe potuto fare, peraltro, l'A.S. Sorrento con riferimento all'agibilità del campo di calcio); la revoca dell'agibilità è stata disposta, si stava scrivendo, non per i lavori del lunedì, ma per la situazione del tutto nuova e certamente non prevedibile determinatasi a seguito della gara dal sabato pomeriggio.

Poiché, dunque, nella revoca dell'agibilità (determinata dalla gara di sabato 13 ottobre e portata a conoscenza dell'A.S. Sorrento la sera di questo stesso giorno) è ravvisabile una situazione di forza maggiore, l'appello proposto dalla Casertana F.C. deve essere respinto e la relativa tassa incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge. l'appello come innanzi proposto dal F.C.





Casertana di Caserta ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

7 - APPELLO DELL'A.S.C. TORRIONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI AMICI DI MUGNANO/TORRIONE DEL 28.10.2001 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 22 del 22.11.2001)

A seguito di reclamo proposto dalla Società Amici di Mugnano, il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania riteneva irregolare la posizione dell'assistente di parte della società Scuola Calcio Torrione, Sig, Armando Ferrandin, in quanto non censito nell'organico della società Torrione; conseguentemente deliberava a carico della S.C. Torrione la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2, comminando l'ammenda di L. 100.000 ed inibendo il dirigente accompagnatore, Signor Impagliazzo Salvatore, fino al 22 dicembre 2001.

Ha proposto appello la società sanzionata facendo presente che il Ferrandino è un regolare tesserato della S.C. Torrione (tessera n. 066858 del 26.10.2001) e che come tale poteva assolvere la funzione di Assistente dell'arbitro.

Il reclamo è fondato e va accolto.

Ai sensi dell'art. 63 comma 2 N.O.I.F., quando non sia prevista la designazione di guardalinee ufficiali (come nel caso della partita in esame) le società sono tenute a porre a disposizione dell'arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica.

E le verifiche effettuate dalla Segreteria di questa C.A.F. hanno dato conferma dell'assunto dell'appellante, così come risulta anche dalla copia della tessera di Armando Ferrandino allegata agli atti.

L'impugnata delibera deve essere annullata, con il ripristino per la gara interessata del risultato acquisito su campo.

La tassa reclamo va restituita.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.S.C. Torrione di Forio (Napoli) annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 0-1 conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.

